

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

(45^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna" in Milano » (908) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 547, 548
CERMIGNANI 547

« Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico » (1055) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE 548

« Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica e di Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 » (1079) (D'iniziativa del deputato Foderaro) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 549, 551
CANONICA 550

CERMIGNANI, relatore Pag. 548, 550, 551
LAMBERTI 549, 550
RUSSO Luigi 549
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 550, 551

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna" in Milano » (908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna" in Milano ».

CERMIGNANI. Signor Presidente, vorrei pregarla di rinviare la discussione di questo disegno di legge per abbinarla, sempre in sede deliberante, alla discussione del disegno di legge

ge da me presentato riguardante la concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte » in Roma. Chiedo la discussione congiunta dei due disegni di legge in vista delle assicurazioni date ieri dal Presidente della 5^a Commissione finanze e tesoro, al senatore Roffi e a me circa la possibilità di riesaminare il parere negativo già espresso da parte della 5^a Commissione sul disegno di legge da me presentato. In proposito ho fatto notare che il mio disegno di legge si rifà per la parte finanziaria ad un disegno di legge presentato nella legislatura precedente, che non venne in discussione in seguito all'anticipato scioglimento del Senato.

PRESIDENTE. Solleciterò il senatore Bertone per il parere al quale il senatore Cermignani ha fatto cenno. Penso comunque che la Commissione possa accedere alla proposta di rinvio della discussione.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge:
« Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico » (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico ».

Mi viene trasmessa proprio in questo momento la seguente lettera del Ministro degli esteri, onorevole Martino, diretta al Presidente del Senato: « Illustre Presidente, si trova attualmente iscritto all'ordine del giorno della 6^a Commissione del Senato in sede deliberante il disegno di legge n. 1055, concernente la proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico.

Tale disegno di legge è stato presentato dal Ministero degli esteri ed ha stretta attinenza con la competenza di tale Ministero. In base all'articolo 26 del Regolamento del Senato, chiedo che esso sia discusso e votato dal Se-

nato in Assemblea, previo parere in sede referente della 6^a Commissione alla quale fu assegnato. Colgo l'occasione per esprimerle, illustre Presidente, i sensi della mia alta considerazione ».

La richiesta del Governo provoca la rimessione del disegno di legge all'Assemblea e la nostra Commissione rimane pertanto priva di poteri deliberanti in ordine a questo provvedimento.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Foderaro: « Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica e di Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 » (1079) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Foderaro: « Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica e di Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERMIGNANI, relatore. Questo disegno di legge trae origine da quanto è avvenuto negli istituti artistici immediatamente dopo la guerra. I colleghi certamente ricordano che in regime fascista il Ministro dell'educazione nazionale era autorizzato a nominare direttori e professori nelle scuole d'arte, artisti cosiddetti di altissima fama, e poteva anche, in mancanza dell'altissima fama, ripiegare sulla dizione della « meritata fama » o « singolare perizia » nelle rispettive arti.

Dopo la liberazione un decreto abrogò questa facoltà accordata al Ministero dell'educazione nazionale nel periodo fascista, e coloro che erano stati nominati per effetto di essa furono passati al vaglio di Commissioni per l'epurazione. Senonchè l'esito di questo vaglio fu nel complesso favorevole agli interessati in

quanto apparve che la scelta di questi insegnanti era stata influenzata solo in parte dal clima politico e, tutto sommato, fu riconosciuto che essi erano stati designati ai loro posti per meriti considerevoli, e che nel periodo accordato loro per le rispettive funzioni di direttore e di professore avevano dato buona prova tanto da conseguire sempre delle buone classifiche. Non tutti però riuscirono a conservare il posto in maniera stabile così come era previsto nei decreti di nomina. Parecchi, una quindicina, furono lasciati nei rispettivi posti compatibilmente con le esigenze delle scuole stesse. Posso dire, per quel che riguarda il liceo musicale di Pescara, che alcuni insegnanti, entrati per effetto di quelle norme del regime fascista, furono costretti a coprire un posto affine a quello per il quale erano stati chiamati.

Alcuni di questi discriminati ebbero la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, ricorso che comportava allora una spesa aggirantesi sulle 200 mila lire circa e nella maggior parte dei casi ebbero ragione, in quanto il Consiglio di Stato si limitò a definire la loro posizione di diritto senza entrare nel merito delle capacità artistiche già accertate dalle Commissioni che avevano aiutato il Ministro nella cernita e nella scelta di questi insegnanti e successivamente attraverso il vaglio dell'esperienza negli anni del loro insegnamento.

Il presente disegno di legge vuol provvedere a quei professori che non si trovarono allora in condizioni di presentare individualmente un ricorso al Consiglio di Stato e le cui capacità sono state d'altra parte accertate attraverso il vaglio di molti anni di insegnamento.

Aggiungo infine che dalla categoria interessata sono giunte sollecitazioni nel senso di introdurre anche nella prima parte dell'articolo 1 il concetto dell'affinità. Taluni di questi professori, infatti, chiamati prima ad insegnare una determinata materia, in un secondo tempo furono destinati ad un insegnamento affine. La richiesta sembra a me fondata e accettabile.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento di cui ho fatto cenno.

LAMBERTI. Il problema che ci interessa è stato chiarito anche a me dagli interessati nei termini esposti dal collega Cermignani. Peral-

tro proprio la questione della affinità mi lascia perplesso. Non conosco a fondo l'ordinamento di questi istituti d'arte, che si differenziano notevolmente dai normali istituti scolastici, ma mi sembra che, in questi istituti d'arte si possano esplicitare mansioni di insegnamento che difficilmente possono essere definite affini ad altre.

Mi si dice ad esempio che alcuni insegnanti di strumenti musicali, per esigenze interne dell'istituto, sono stati preposti ai cori. Si può ritenere l'accompagnamento dei cori insegnamento affine all'insegnamento, ad esempio, del pianoforte?

Mi domando se non sarebbe più utile tornare al testo originario del proponente che, per questo riguardo, è più chiaro ed accoglierebbe pienamente il concetto espresso dal senatore Cermignani. Potremmo se mai non ripristinare il secondo comma del testo originario che la Camera ha soppresso del tutto.

RUSSO LUIGI. Mi sono occupato dell'argomento ed ho qualche esperienza in materia. Fu il fascismo a creare una novità che a me piace, nessuno me ne voglia per questo; la novità cioè di assegnare cattedre di istituti d'arte ad artisti di chiara fama. In astratto, anche se purtroppo si possano verificare dei favoritismi, è un concetto che trovo giusto per l'insegnamento delle arti, dove occorrono soprattutto artisti che abbiano dato prova di sé. (*Interruzione della senatrice Merlin Angelina*). Caduto il fascismo, questi uomini furono sospesi dall'insegnamento e una Commissione del Ministero della pubblica istruzione volle rivedere tutti i titoli.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, per alcuni settori dell'insegnamento non è stato soppresso il conferimento degli incarichi per chiara fama. Ancora oggi nell'insegnamento universitario è ammessa la possibilità di nominare professori per chiara fama. Naturalmente i regolamenti stabiliscono condizioni e procedure particolari, richiedendo maggioranze qualificate in seno al Consiglio di facoltà.

RUSSO LUIGI. La Commissione esaminò ad uno ad uno tutto il *curriculum vitae* di que-

sti insegnanti, e, mentre moltissimi furono confermati, taluni rimasero fuori.

Mi occupai a suo tempo di un artista che io stimo moltissimo. Fu nominato per chiara fama come maestro del mosaico ma, poichè il gabinetto del mosaico presso l'Istituto d'arte di Firenze era stato danneggiato dalla guerra, questo artista non potè esplicare il suo magistero in quel particolare settore e nei primi tempi fece lezioni di figura disegnata, campo in cui pure era artista valente, dato che il mosaico non è certo espressione di semplice abilità artigiana. La Commissione ministeriale non volle confermare la nomina di questo artista: era nota la sua abilità, ma in quella cattedra non aveva reso come doveva. Non si tenne conto che ciò non era dipeso dalla sua volontà.

Ecco perchè, per casi come questi, deve essere stabilita l'affinità dell'insegnamento.

Occorrerebbe forse conoscere quanti di questi professori di chiara fama non sono stati convalidati e perchè. Il caso che io ho citato è uno solo, ma ve ne sono molti altri analoghi.

CANONICA. Vorrei chiarire al senatore Russo che, anche prima del fascismo, artisti di grande fama furono nominati professori, anche se molti di essi non accettarono per impegni di lavoro. Io stesso fui nominato professore all'Accademia di Venezia e poi a Roma.

Non è quindi il fascismo che ha instaurato la prassi della nomina per chiara fama. Il fascismo ha fatto piuttosto un'altra cosa veramente orribile: ha preteso cioè esso stesso di creare i grandi artisti, rinnegando quelli che lo erano veramente, ed ha riempito le Accademie di gente impreparata e incompetente per l'insegnamento. Vi sono così pittori che non sanno cosa sia un affresco e disegnano malissimo; vi sono scultori che non sanno cosa sia il marmo, il bronzo e la creta.

Rimediare a questa triste situazione non è facile: bisognerebbe rimettersi da capo, in poche persone di vero valore e di vera onestà artistica, a riformare le Accademie. I risultati dell'ordinamento attuale li ritroviamo alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano, alla Quadriennale di Roma. A Torino ho visto ultimamente tre affreschi di altrettanti professori di Accademie, pagati un milione l'uno,

che fanno scappare la gente che si trovi a passare in quel salone. Sono cose queste che fanno sentire la vergogna di appartenere alla classe degli artisti italiani.

CERMIGNANI, *relatore*. Torno a ripetere che i professori dei quali oggi noi ci occupiamo sarebbero già a posto se avessero avuto la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato. Ho qui due copie di sentenze a favore di professori che si trovavano nelle stesse condizioni. Perchè gli altri non hanno ricorso? Perchè avrebbero dovuto affrontare una spesa di circa 200 mila lire e questi poveretti, che ne guadagnano 35 mila, non se la sono sentita, e hanno corso il rischio di essere estromessi dallo insegnamento. Se però sono restati nell'insegnamento ed hanno seguitato a dare buona prova, non vedo perchè non dovremmo tener conto di questa situazione. Se mi venissero richiesti altri chiarimenti, dichiaro subito che non potrei darli immediatamente: dovrei mettermi in contatto con il segretario del sindacato artisti per riferire in una prossima seduta.

Vorrei tuttavia pregare la Commissione di varare senz'altro il disegno di legge con le modifiche da me proposte ed aggiungo che gli interessati hanno già preso contatto con il Presidente della Commissione della Camera, dal quale hanno avuto assicurazione che, non appena il disegno di legge tornerà alla Camera così modificato, sarà prontamente approvato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono un po' imbarazzato nell'intervenire in questa discussione perchè solo per caso, da parte del Governo, non fu fatta opposizione alla Camera alla proposta dell'onorevole Foderaro, dato che esisteva un parere contrario dell'ufficio per la riforma dell'amministrazione.

Ma ormai che vi è un testo già approvato dalla Camera è forse illusorio pensare di poterlo fermare. Pregherei però la Commissione di non insistere sull'emendamento dal momento che praticamente le ultime parole dell'articolo 1 possono aprire ugualmente la via all'interpretazione richiesta dall'onorevole relatore.

LAMBERTI. Mi sembra che il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera presenti delle

contraddizioni e una pessima struttura grammaticale. È detto ad esempio: « Il personale... che presti comunque lodevole servizio » e poi più avanti è ripetuto: « ... che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti lodevolmente la sua opera... ». Ma, a parte questo, mi sembra che l'articolo, così come è, non possa essere interpretato nel senso desiderato dal senatore Cermignani; cioè questo personale deve prestare attualmente servizio nella stessa materia di cui era precedentemente titolare e solo al momento della conferma in ruolo può essere confermato in quella cattedra o in altra affine. La premessa è cioè che attualmente presti servizio come insegnante della materia di cui era precedentemente titolare. Ora questa non mi sembra l'intenzione del proponente, nè quella del nostro relatore, nè l'intenzione della grande maggioranza dei presenti, nè tanto meno è quello che chiedono gli interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, degli Istituti e delle scuole d'arte, o che presti comunque lodevole servizio come direttore o come insegnante della stessa materia di cui era precedentemente titolare, negli Istituti nei cui ruoli non ottenne la conferma della nomina, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge presti lodevolmente la sua opera negli Istituti predetti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945 n. 133, è confermato in ruolo nelle rispettive cattedre o in quelle affini.

CERMIGNANI, relatore. Si potrebbe approvare l'articolo con la modifica proposta dalla categoria, modifica intesa ad aggiungere nella prima parte dell'articolo alle parole: « della stessa materia » le altre « o di altra materia affine ».

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se il testo deve essere modificato sembra opportuno al Governo, anche per eliminare le ripetizioni già rilevate dal senatore Lamberti, approvare una dizione che metta in risalto il concetto della continuità dell'insegnamento, che era il concetto essenziale cui si riferiva il proponente, e che è in sostanza il concetto che dà moralità al provvedimento.

Mi permetto perciò di sottoporre alla Commissione il seguente testo, che mi sembra chiaro e preciso: « Il personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, la cui nomina senza concorso fu annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale del 15 febbraio 1945, n. 133, e che all'epoca della revisione delle nomine senza concorso non ottenne la conferma in ruolo, che abbia continuato a prestare lodevole servizio e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, sempre lodevolmente, la sua opera negli Istituti predetti, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 133, è confermato in ruolo nei rispetti posti direttivi o cattedre, o in cattedre affini ».

Questa dizione elimina ogni preoccupazione ed ogni incertezza; per beneficiare del provvedimento è sufficiente aver insegnato continuamente, dal momento della mancata conferma fino ad oggi, e non ha più importanza quale cattedra si sia coperta.

PRESIDENTE. Io ritengo che si possa accogliere il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal Governo.

CERMIGNANI, relatore. Posso anche accedere a questo nuovo testo, purchè resti a verbale che non vi è alcuna possibilità di interpretazione restrittiva che venga a svuotare la legge del suo significato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo senz'altro ai voti il nuovo testo dell'articolo 1 di cui ha dato ora lettura il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Art. 2.

Il personale direttivo ed insegnante riassunto nei ruoli per effetto dell'articolo 1 della presente legge è inquadrato in base all'anzianità di servizio acquisita alla data della nomina senza concorso e con decorrenza, agli effetti economici, dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Avverto che, in armonia alla modifica testè apportata all'articolo 1, anche il titolo del disegno di legge resterà modificato nel seguente modo :

« Conferma nel rispettivo ruolo del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 ».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.